



**Tribunale Ordinario di Lecce**  
**Sezione Feriele**

in persona del Giudice monocratico, dott. Antonino Ierimonti,  
nel procedimento iscritto a R.G. N. 7310/2019 tra:

████████████████████

(Avv. Vincenza Maria Benedetta Raganato)

**RICORRENTE**

e

**COMUNE DI CARMIANO**

**RESISTENTE CONTUMACE**

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.8.2019;  
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 16.7.2019, con cui ██████████  
deduceva che dal giorno 8.3.2019 risultava iscritto nel progetto di accoglienza governativo  
(CAS) gestito dalla Cooperativa ██████████ che era collocato presso la struttura abitativa  
sita in Carmiano, alla via Novoli, 41, e che il giorno 4.4.2019 otteneva dalla Questura di Lecce  
il permesso di soggiorno provvisorio, a seguito di richiesta di protezione internazionale. Il Sig.  
Hussain aggiungeva che, dopo aver presentato all'Ufficio Anagrafe del Comune di Carmiano  
istanza di iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione del Comune, il 26.6.2019 lo stesso  
Comune dichiarava detta istanza irricevibile poiché priva di un titolo di soggiorno valido, ai  
sensi dell'art. 13 del D.L. 113/2018. Concludeva pertanto chiedendo di accertare il proprio  
diritto alla residenza e, conseguentemente, di ordinare al Sindaco del Comune di Carmiano  
l'iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente dello stesso  
Comune, con vittoria di spese e competenze del giudizio;  
rilevato che il Comune di Carmiano restava contumace;  
sentita la parte costituita ed esaminata la documentazione prodotta;  
osservato che, ai fini dell'indagine sulla sussistenza del *fumus boni juris* - ossia sulla  
fondatezza del diritto vantato - sia necessario analizzare preliminarmente il quadro normativo



di riferimento, disegnato dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 142/2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), così come modificato dall'art. 13 del D. L. n. 113/2018, conv. in L. n. 132/2018. I nuovi commi 1 e 1-bis dell'art. 4 infatti citano testualmente: *"1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."*. Invero, la normativa di riferimento delle iscrizioni anagrafiche è data dal D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 (Regolamento Anagrafico). In particolare, ai commi 2 e 3 dell'art. 1 di detto Regolamento si legge: *"2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile."* Dalle riportate disposizioni emerge pertanto che, da una parte, il permesso di soggiorno provvisorio non costituisce "titolo" per l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune nel quale il richiedente risiede; d'altra parte, tuttavia, in base alle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, emerge con sufficiente chiarezza che non è richiesto alcun titolo ai fini della registrazione della posizione anagrafica, essendo sufficienti alternativamente le dichiarazioni dell'interessato, accertamenti disposti d'ufficio o le comunicazioni dello stato civile, fatti salvi gli accertamenti richiesti dall'ufficiale dell'anagrafe ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, volti a verificare la rispondenza tra la realtà e quanto dichiarato. Privilegiando un'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. n. 113/2018, il permesso di soggiorno provvisorio, pur non costituendo titolo con efficacia immediata per l'iscrizione nei registri anagrafici, conserva tuttavia la valenza di documento di riconoscimento – come sancito dal comma 1 del medesimo articolo – e risulta pertanto idoneo a corroborare le dichiarazioni dell'interessato all'ufficiale dell'Ufficio Anagrafe, volte



all'ottenimento dell'iscrizione. In quest'ottica, per comprendere con maggiore chiarezza la *voluntas legis* emergente dall'art. 13 del D. L. n. 113/2018, conv. in L. n. 132/2018, occorre fare riferimento anche all'abrogazione, per effetto del medesimo art. 13, della disposizione contenuta all'art. 5-bis del D.L. n. 13/2017 (Decreto Accoglienza), conv. in L. 46/2017. Il D. L. n. 13/2017 infatti, prima dell'intervenuta abrogazione, aveva introdotto una modalità semplificata del procedimento di iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale, fondata sulla comunicazione all'Anagrafe da parte del responsabile del centro di accoglienza (*"Art. 5-bis: 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente. 2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. [...]"*). L'art. 13 del D. L. n. 113/2018 ha abrogato la summenzionata disposizione, escludendo il procedimento automatico di iscrizione e mantenendo in piedi esclusivamente l'ordinario procedimento amministrativo previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Argomentando *a contrario*, una soluzione interpretativa diretta a negare *sic et simpliciter* il diritto dello straniero regolarmente soggiornante ad iscriversi nelle liste anagrafiche del Comune di residenza segnerebbe in primo luogo un netto contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non modificata per effetto del D. L. n. 113/2018, la quale recita: *"7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente."*. Ancora, tale interpretazione risulterebbe in contrasto con gli art. 2 e 10 Cost., dal momento che determinerebbe il mancato riconoscimento, nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, di un diritto fondamentale sancito da fonti sovranazionali, come l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato in Italia dalla L. n.881/1977 ed entrato in vigore nel 1978, il quale recita: *"ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio dello Stato ha il diritto alla libertà di*



movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”, e come l’art. 2 del Protocollo n.4, allegato alla CEDU, ratificato con dpr 217/1982, che dispone che “chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza”;

ritenuto che, alla luce delle esposte considerazioni, dall’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 142/2015, così come modificato dall’art. 13 del D. L. n. 113/2018, conv. in L. n. 132/2018, si evince l’evidente fondatezza del diritto del ricorrente ad essere iscritto nelle liste anagrafiche del Comune di Carmiano e, pertanto la sussistenza del *fumus boni juris*;

ritenuto che, in ordine al *periculum in mora*, ossia al fondato motivo di temere che, nel periodo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, sia sufficiente rilevare che effettivamente, come dedotto dal ricorrente, la mancata iscrizione presso i registri anagrafici impedirebbe al ricorrente l’esercizio di diritti di rango costituzionale, non ristorabili per equivalente, come il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, il diritto alla famiglia. In particolare, deve osservarsi che l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente risulta necessaria:

- 1) per poter accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2015;
- 2) per poter richiedere ed ottenere un numero di partita I.V.A. ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), d. lgs. 633/1972;
- 3) ai fini della determinazione del valore ISEE richiesto per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio l’assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 125, l. 190/2014);
- 4) ai fini della decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992;
- 5) per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter, d. lgs. 286/1998;
- 6) ai fini del rilascio della patente di guida ai sensi dell’art. 118 bis, comma 1, codice della strada.

Non v’è dubbio, quindi, che il divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti di rilevanza costituzionale ai sensi degli art. 2, 3, 4 e 38 Cost.;



ritenuto, peraltro, che in ragione dell'accoglimento della domanda cautelare le spese debbano seguire il criterio della soccombenza e, pertanto, vadano poste a carico di parte resistente, nell'importo liquidato in dispositivo;

rilevato che [REDACTED], con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del giorno 10.7.2019, è stato ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 5.7.2019 (data dell'istanza), e, dunque, le spese processuali sostenute sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario;

visti gli artt. 669 bis s.s. e 700 c.p.c.;

**P.T.M.**

1) in accoglimento del ricorso, ordina al Sindaco del Comune di Carmiano, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione di [REDACTED] [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di Carmiano, secondo il procedimento previsto dal D.P.R. n. 223/1989;

2) condanna il Comune di Carmiano al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in € 286,00 per spese prenotate a debito ed € 911.50 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Lecce, 6 dicembre 2019

**Il Giudice**

*dott. Antonino Ierimonti*

